

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Matteo Pronzini
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 21 agosto 2011 n. 219.11 Pericolo canicola: il Consiglio di Stato che fa per tutelare la salute dei salariati occupati all'aperto ed in ambienti non climatizzati?

Signor deputato,

per il tramite della sua interrogazione interpella il Governo riguardo le misure adottate per tutelare i lavoratori durante i periodi di canicola.

Quale premessa desideriamo richiamare le basi legali alle quali i datori di lavoro si devono riferire al fine di garantire in modo ottimale la protezione della salute dei dipendenti/lavoratori come pure la loro integrità fisica. A titolo abbondanziale ci preme comunque sottolineare che in termini generali la protezione del lavoratore impone obblighi e doveri sia ai datori di lavoro sia ai lavoratori. La protezione ottimale dipende infatti sia dalle misure adottate dal datore di lavoro, sia dall'atteggiamento responsabile e consono del dipendente.

Al fine di garantire la succitata protezione entra in linea di conto il seguente assetto legislativo:

- Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge federale sul lavoro – LL; RS 822.11);
- Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (Igiene, OLL 3, RS 822.113);
- Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF, RS 832.20);
- Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI, RS 832.30).

Senza entrare nel dettaglio di ogni singola e specifica norma, per quanto di pertinenza della presente interrogazione, ci limitiamo in casu a sottolineare i disposti legali che si applicano alla problematica sollevata.

Art. 6 Legge federale sul lavoro (LL)

A tutela della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti, che l'esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d'esercizio. Deve inoltre prendere i provvedimenti necessari per la tutela dell'integrità personale dei lavoratori (cpv. 1).

Egli deve segnatamente apprestare gli impianti e ordinare il lavoro in modo da preservare il più possibile il lavoratori dai pericoli per la salute e dagli spossamenti (cpv. 2).

Art. 82 Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) articolo 82

Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze (cpv. 1).

Ritenuti i succitati articoli e sulla base delle esperienze maturate soprattutto nell'ultimo decennio, per quanto attiene le misure organizzative adottate dall'AC la informiamo che già nel corso dell'estate 2003 è stato introdotto con RG no. 2741 l'orario estivo per i dipendenti.

Questa soluzione è stata poi applicata anche negli anni successivi sfociando il 1° gennaio 2007 con l'introduzione del Regolamento concernente l'orario flessibile degli impiegati dello Stato (ROF) che regolava e ufficializzava tempi e modalità dell'orario estivo.

Per l'anno in corso fa stato la comunicazione del 30.5.2012 la quale ribadisce, come gli anni precedenti, il seguente orario estivo:

*La Sezione delle risorse umane rammenta che il Regolamento concernente l'orario flessibile degli impiegati dello Stato (ROF) prevede l'entrata in vigore dell'orario estivo **dal 1° giugno al 31 agosto**.*

Durante questo periodo sarà applicato un diverso piano di lavoro e una diversa fascia di presenza obbligatoria.

*Piano di lavoro: **dalle 06:00 alle 20:00***

*Fascia di presenza obbligatoria: dalle **08.45 alle 11:45 e dalle 14:00 alle 16:00***

Per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro precisiamo che per la stessa è lasciata facoltà alla singola unità amministrativa di organizzare al proprio interno lo spostamento di lavori gravosi nelle fasce orarie più fresche.

Osserviamo parimenti che la maggior parte degli stabili utilizzati dall'AC dispone di un'adeguata protezione solare e di un buona protezione termica. Di norma gli stabili non sono dotati di un impianto di climatizzazione centralizzato. I climatizzatori individuali (pinguini) vengono forniti oggi di principio solo su certificato medico e nel caso di situazioni dove i valori raccomandati dalle disposizioni della Conferenza cantonale dei servizi dell'energia sono superati.

Tutti i collaboratori dell'AC hanno pure nelle immediate vicinanze accesso ad acqua fresca e in gran parte degli stabili sono presenti distributori di bevande fresche a pagamento.

Riguardo al personale impiegato nei lavori esterni i servizi evitano per quanto possibile l'esposizione all'irradiazione solare e lavori pesanti durante i picchi d'ozono a fine pomeriggio; i lavori pesanti o gravosi vengono di regola spostati nelle ore più fresche della giornata.

Per le ditte esterne che operano su mandato si fa appello al rispetto delle indicazioni decretate dal Dipartimento della sanità e della socialità in merito (per es. allarme canicola).

Citiamo infine la documentazione che viene consultata quale riferimento per l'adozione di misure di protezione del lavoro nei periodi di canicola:

- **Lavorare in periodi di caldo...Attenzione! Informazioni per datori di lavoro e collaboratori**, Segretariato di Stato dell'economia SECO
- **Lavorare al calore all'aperto... Attenzione! Uno strumento di valutazione**, Segretariato di Stato dell'economia SECO

- **Caldamente raccomandato nei giorni di canicola!** Redatto dalla SECO in collaborazione con la Suva, la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, l'Unione sindacale svizzera ed i cantoni
- **Lavorare all'aperto quando fa molto caldo...attenzione! Informazioni per datori di lavoro e lavoratori,** Segretariato di Stato dell'economia SECO
- **Fact sheet calore,** Divisione medicina del lavoro della Suva

Voglia accogliere, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

M. Borradori

G. Gianella

Copia:

Sezione della logistica, Residenza